

CODEBO' S.P.A.

PROCEDURA DI GESTIONE WHISTLEBLOWING

Segnalazione di condotte illecite

Versione	Approvato	Data	Descrizione
1/2024	CDA		

INDICE

1. Introduzione e scopo della procedura.	pag. 3
2. Destinatari.	pag. 3
3. Principali definizioni.	pag. 4
4. Cosa si può segnalare.	pag. 5
5. A chi segnalare.	pag. 6
6. Come segnalare.	pag. 7
6.1 I contenuti della segnalazione.	pag. 8
6.2 Modalità di segnalazione in periodo particolari dell'anno	pag. 9
7. Cosa fa il gestore esterno a seguito di una segnalazione.	pag. 9
7.1 Registrazione della segnalazione.	pag. 9
7.2 Verifica preliminare da parte del gestore esterno.	pag. 10
7.3 L'attività istruttoria del gestore esterno.	pag. 10
8. Tutela della riservatezza.	pag. 11
9. Trattamento dati personali.	pag. 12
10. Tutela contro le ritorsioni e discriminazioni.	pag. 12
10.1 Ulteriori garanzie per il segnalante	pag. 14
11. Illeciti disciplinari e contrattuali.	pag. 14
12. Flussi di comunicazione.	pag. 15
13. Comunicazione e formazione.	pag. 15
All. 1 (canale di segnalazione esterna).	pag. 16
All. 2 (divulgazione pubblica).	pag. 19

1. INTRODUZIONE E SCOPO DELLA PROCEDURA.

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 ha recepito in Italia la Direttiva UE n. 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative (*whistleblowing*).

La Società CODEBO' SPA, avendo più di 50 dipendenti, è tenuta ad assicurare il rispetto del D.Lgs. n. 24/2023 e, a tal fine, ha predisposto la presente procedura di gestione che contiene regole specifiche per le segnalazioni che i destinatari possono effettuare e disciplina le modalità di gestione delle stesse da parte della figura specificamente individuata a tale scopo.

Vengono altresì illustrate le garanzie di tutela della riservatezza per i soggetti a vario titolo coinvolti.

Sono da ultimo previsti illeciti disciplinari che possono discendere, a vario titolo, dal mancato rispetto della normativa di riferimento e della presente procedura.

2. DESTINATARI.

I Destinatari della presente procedura sono:

1. lavoratori subordinati di **CODEBO' S.P.A.** ivi compresi i lavoratori a tempo determinato, a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente, ove previsto;
2. lavoratori **CODEBO' S.P.A.** il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da un contratto di somministrazione;
3. apprendisti;
4. lavoratori autonomi che svolgono la propria attività per **CODEBO' S.P.A.**;
5. lavoratori o collaboratori di soggetti che forniscono beni, servizi o che realizzano opere in favore di **CODEBO' S.P.A.**;
6. liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa per **CODEBO' S.P.A.**;
7. eventuali tirocinanti anche se non retribuiti;
8. gli azionisti e le persone che rivestono funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza di **CODEBO' S.P.A.** anche in via di fatto e senza alcun incarico formale.

3. **PRINCIPALI DEFINIZIONI.**

Ai fini di una piena comprensione degli adempimenti, delle modalità procedurali e delle garanzie previste nella presente procedura, si indicano di seguito le principali definizioni mutuata dal D.Lgs. n. 24/2023:

- A. “**informazioni sulle violazioni**”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- B. “**segnalazione**” o “**segnalare**”: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
- C. “**segnalazione interna**”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna prevista dalla presente procedura.
- D. “**segnalazione esterna**”: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata per il tramite del canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 24/2023 ed alle condizioni previste (vedasi All. 1).
- E. “**Divulgazione pubblica**”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (si veda All.2).
- F. “**persona segnalante**”: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- G. “**facilitatore**”: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- H. “**contesto lavorativo**”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dai Destinatari, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Le tutele si applicano anche nell'ipotesi in cui la segnalazione avvenga:
 - 1. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sono acquisite durante il processo di selezione o in altra fase precontrattuale;

2. durante il periodo di prova;
 3. dopo la fine del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
- I. “**persona coinvolta**”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- J. “**ritorsione**”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- K. “**seguito**”: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- L. “**riscontro**”: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- M. “**soggetto gestore esterno**”: soggetto incaricato da CODEBO' SPA di ricevere e gestire le segnalazioni di condotte illecite e che può avvalersi di collaboratori nell'espletamento dell'incarico.

4. **COSA SI PUO' SEGNALARE.**

I destinatari della presente procedura possono inviare segnalazioni circostanziate delle seguenti violazioni che possono ledere l'interesse pubblico e/o arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale a **CODEBO' SPA** o fondare una qualsivoglia forma di responsabilità della Società stessa e di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- **condotte illecite**, attive od omissive, poste in essere in violazione del diritto interno o del diritto dell'Unione Europea relativamente ai seguenti settori:
 1. appalti pubblici;
 2. servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 3. sicurezza e conformità dei prodotti;

4. sicurezza dei trasporti;
 5. tutela dell'ambiente (ad esempio in materia di gestione dei rifiuti);
 6. salute pubblica;
 7. protezione dei consumatori;
 8. tutela dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- **atti od omissioni** che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea e le regole europee sulla concorrenza (ad esempio frodi, corruzione, illeciti di natura fiscale in materia di imposte, violazione delle regole sulla concorrenza, anche tramite il ricorso a pratiche abusive);
 - **condotte** volte ad occultare le condotte illecite e le violazioni sopra indicate.

Le segnalazioni disciplinate dalla presente procedura non possono avere ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste concernenti esclusivamente il proprio rapporto individuale di lavoro ovvero riguardare il proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore) o questioni di natura esclusivamente personale e non attinenti al contesto lavorativo.

Si ricorda che la disciplina contenuta nella presente procedura non esclude né limita le facoltà del segnalante, venuto a conoscenza delle condotte illecite come sopra descritte, di rivolgersi direttamente alla Autorità Giudiziaria competente.

La presente procedura non trova applicazione in relazione a segnalazioni di violazioni concernenti la sicurezza nazionale, appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea.

Per le segnalazioni e comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applicano le disposizioni specifiche previste dalla normativa di settore e, in particolare, dal D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul lavoro).

5. A CHI SEGNALARE.

Competente a ricevere e gestire le segnalazioni è il "soggetto gestore esterno" in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività disciplinata dalla procedura.

Tale soggetto è stato individuato nella persona dell'Avvocato Massimo Pietrini con studio in Torino, Via San Quintino n. 10 (telefono: 011.19.17.77.24).

Nel caso in cui la segnalazione sia per errore indirizzata dal segnalante a soggetto diverso (ad esempio il superiore diretto, la Segreteria Amministrativa) e il segnalante dichiara di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* o tale volontà sia comunque desumibile dalla segnalazione, quest'ultima è considerata "segnalazione whistleblowing" e il destinatario dovrà trasmetterla immediatamente, e comunque entro 7 giorni dal ricevimento, senza trattenerne copia, all'Avvocato Massimo Pietrini dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante e, in ogni caso, mantenendo rigoroso riserbo sull'identità del medesimo e degli altri soggetti coinvolti nonché sui contenuti della segnalazione eventualmente appresi.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione riguardi il soggetto gestore esterno, essa dovrà essere inoltrata alla Segreteria Amministrativa di **CODEBO' S.P.A.** (Corso Tazzoli n. 215 – 10137 Torino. Tel. 011.5682242) mediante comunicazione cartacea o con richiesta di colloquio orale. La Segreteria Amministrativa provvede ad inviare la segnalazione ricevuta al Consiglio di Amministrazione, che opera secondo le modalità indicate dalla presente procedura e adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari a seguito dell'attività espletata.

6. COME SEGNALARE.

La Società, nel rispetto della disciplina di settore, si è dotata di due canali di segnalazione: uno in forma scritta cartacea ed uno in forma orale.

Per ciò che riguarda la comunicazione in forma cartacea ed al fine di poter garantire la riservatezza della segnalazione, dovranno essere rispettate le seguenti modalità di invio:

- 1. in una prima busta, che deve essere chiusa**, sono inseriti i dati identificativi di chi segnala unitamente alla fotocopia del documento di identità ed i recapiti (indirizzo di residenza e/o domicilio effettivo, numero di telefono, ecc...) per l'invio delle comunicazioni di riscontro e aggiornamento previste da parte dal soggetto gestore esterno;
- 2. in una seconda busta, che deve essere chiusa**, deve essere inserita la segnalazione e l'eventuale documentazione allegata.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa da inviarsi all'attenzione dell'Avvocato Massimo Pietrini in Via San Quintino n. 10 – 10121 TORINO, indicando la dicitura "Riservato".

In alternativa all'invio di una segnalazione scritta, il segnalante ha altresì facoltà di effettuare la medesima in forma orale, mediante dichiarazione rilasciata avanti al soggetto gestore esterno.

In tale ipotesi il segnalante dovrà telefonare al numero 011.19.17.77.24 chiedendo dell'Avvocato Massimo Pietrini al fine di fissare un appuntamento presso lo studio legale di quest'ultimo.

Il soggetto gestore esterno, provvede a convocare il segnalante in un tempo ragionevole. Della dichiarazione orale, previo consenso della persona segnalante, viene redatto un processo verbale, sottoscritto dai partecipanti con consegna di copia al segnalante.

6.1 I contenuti della segnalazione.

La segnalazione deve contenere una descrizione il più possibile dettagliata e circostanziata, basata su elementi di fatto precisi e concordanti e non su semplici supposizioni, delle condotte illecite e/o dei comportamenti volti ad occultare le suddette violazioni nonché degli eventuali soggetti che si ritengono responsabili, al fine di agevolare l'istruttoria e gli accertamenti che si rendessero opportuni; essa può essere corredata dalla documentazione di supporto nonché dall'indicazione di eventuali testimoni.

Non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi; è sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, ritenga probabile che si sia verificato un fatto illecito e/o una violazione nel senso sopra indicato.

La segnalazione deve essere sottoscritta dal segnalante, con allegazione di fotocopia di documento di identità.

Le segnalazioni anonime non possono costituire elemento di prova e sono prese in considerazione unicamente per l'effettuazione di ulteriori approfondimenti solo ove abbiano un contenuto sufficientemente dettagliato e circostanziato, altrimenti alle stesse non può essere dato alcun seguito.

Nel caso in cui la persona segnalante sia successivamente identificata, essa gode delle protezioni e tutele previste nella presente procedura; a tali fini, le segnalazioni anonime sono archiviate dal soggetto gestore esterno e conservate per 5 anni.

6.2 Modalità di segnalazione in periodi particolari dell'anno.

Nel periodo **1-31 agosto e 23 dicembre – 7 gennaio**, periodo in cui lo studio legale del soggetto gestore esterno può essere chiuso, le segnalazioni possono essere effettuate mediante comunicazione telefonica al numero 011.19.17.77.24 precisando alla Segreteria di voler parlare con l'avvocato Massimo Pietrini per una segnalazione.

Nei suddetti periodi, eventuali invii cartacei sono evasi a far data dall'effettiva conoscenza, successiva agli intervalli di tempo sopra indicati.

7. COSA FA IL SOGGETTO GESTORE ESTERNO A SEGUITO DI UNA SEGNALAZIONE.

7.1 Registrazione della segnalazione.

Il soggetto gestore esterno, nell'espletamento delle attività previste dalla presente procedura, assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte nella segnalazione (ad esempio il "facilitatore" anche con riferimento all'attività di assistenza da questo posta in essere).

Ricevuta la segnalazione, il soggetto gestore esterno provvede ad iscriverla su un apposito "**Registro informatico delle segnalazioni**", attribuendo alla medesima un codice alfanumerico progressivo di identificazione con indicazione dell'oggetto della stessa.

Sul Registro sono poi annotati gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento della disamina della segnalazione, sulla conclusione del procedimento e sulle misure eventualmente adottate.

Il codice identificativo (alfanumerico) è comunicato con avviso al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione mediante posta raccomandata, salvo richiesta di colloquio orale.

L'avviso suddetto contiene una comunicazione chiara circa il fatto che è sempre facoltà del segnalante, nonostante la segnalazione interna effettuata, di adire la Polizia Giudiziaria e/o l'Autorità Giudiziaria.

Nel "**Registro informatico delle segnalazioni**" **non** devono essere trascritti i nomi del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti eventualmente coinvolti nelle segnalazioni, nonché altre informazioni (ad esempio posizione aziendale, numero di cellulare) che ne consentano l'identificazione.

Non devono essere riportati neppure i nominativi (e gli ulteriori dati succitati) di terzi soggetti connessi al segnalante, che possano aver assistito il segnalante medesimo nel processo di segnalazione nel contesto lavorativo (cosiddetti "facilitatori").

Tutta la documentazione oggetto della presente procedura (Registro, segnalazioni, documenti di supporto, verbali redatti dal soggetto gestore esterno nello svolgimento dell'attività istruttoria, esiti di quest'ultima) è conservata a cura del soggetto gestore esterno in un archivio dedicato, anche informatico, cui può accedere unicamente il medesimo.

Le cartelle informatiche che conservano la documentazione sono protette da specifica password volta ad impedire l'accesso di terzi.

Il soggetto segnalante ha la possibilità di conoscere lo stato di avanzamento della pratica inviando richiesta diretta al soggetto gestore ed utilizzando il codice alfanumerico ricevuto (richiesta da inoltrare presso lo studio dell'Avvocato

Massimo Pietrini in Via San Quintino n. 10 – 10121 TORINO apponendo la dicitura “*Riservata*”).

7.2 Verifica preliminare da parte del soggetto gestore esterno.

Ricevuta e classificata la segnalazione il soggetto gestore esterno, entro il termine di 20 giorni, provvede ad una prima analisi della stessa al fine di verificarne l'ammissibilità.

In caso di:

1. assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti (ad esempio perché è segnalata una controversia attinente solo il proprio rapporto di lavoro);
2. contenuto generico della segnalazione che impedisca la comprensione dei fatti;
3. allegazione di documentazione non pertinente al contenuto della segnalazione o comunque inidonea a consentire accertamenti,

il soggetto gestore esterno può richiedere integrazioni al segnalante.

Nel caso in cui non sia possibile colmare le lacune riscontrate, il soggetto gestore esterno procede all'archiviazione della segnalazione, redigendo motivazione scritta di tale decisione e dandone comunicazione mediante posta raccomandata al segnalante.

Ove risulti che la segnalazione archiviata in sede di verifica preliminare sia stata redatta con dolo o colpa grave, il soggetto gestore esterno può darne comunicazione, con invio di tutta la documentazione e indicazione delle identità dei soggetti coinvolti, al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a valutare l'attivazione dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti del caso (i.e. denuncia all'autorità giudiziaria, provvedimenti disciplinari, etc.).

E' fatta in ogni caso salva, in tale ultima ipotesi, l'eventuale responsabilità civile/penale del segnalante.

7.3 L'attività istruttoria del soggetto gestore esterno.

Il soggetto gestore esterno, a seguito della verifica preliminare ed entro il termine di 3 mesi a decorrere dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione (o a decorrere dalla scadenza del termine di 7 giorni dal ricevimento della medesima, qualora non sia stato possibile inoltrare l'avviso al segnalante e fatto salva la richiesta di colloquio orale):

- svolge l'attività istruttoria ritenuta necessaria al fine di fornire riscontro alla segnalazione nei termini previsti. Tutta l'attività deve essere documentata e le eventuali audizioni integralmente verbalizzate, ivi comprese le domande poste.

A mero titolo di esempio, il soggetto gestore esterno può: chiedere al segnalante integrazioni; ascoltare il segnalante e/o le persone dal medesimo indicate; ascoltare il segnalato, se questi vi consente e solamente ove ciò non possa pregiudicare gli esiti di eventuali successivi accertamenti, anche in sede giudiziaria.

Se il segnalato ne fa richiesta, il soggetto gestore esterno deve procedere alla sua audizione, anche mediante acquisizione di memorie e documenti dal medesimo provenienti.

La suddetta attività deve essere espletata con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato e delle altre persone eventualmente coinvolte e senza che il segnalato ne possa conoscere l'identità.

Al termine dell'attività istruttoria:

- se la segnalazione è ritenuta infondata, il soggetto gestore esterno provvede ad archiviare la stessa, dandone comunicazione al segnalante mediante posta raccomandata; ove risulti che la stessa sia stata presentata dal segnalante con dolo o colpa grave, il soggetto gestore esterno provvede a darne comunicazione, con invio di tutta la documentazione e indicazione delle identità dei soggetti coinvolti, al Consiglio di Amministrazione affinché possano essere adottati gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalante. E' fatta in ogni caso salva, in tale ultima ipotesi, la responsabilità civile /penale del segnalante medesimo;
- ove invece la segnalazione sia ritenuta fondata, il soggetto gestore esterno provvede, previa informativa al segnalante a mezzo posta raccomandata, a dare comunicazione della segnalazione, con invio di tutta la documentazione ed indicazione delle identità di tutti i soggetti coinvolti, al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a valutare l'attivazione dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti del caso (i.e. denuncia all'autorità giudiziaria, provvedimenti disciplinari, etc.). Nel caso la segnalazione riguardi uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione è altresì indirizzata al Collegio Sindacale, affinché siano adottati i provvedimenti più opportuni, in conformità alla legge ed allo Statuto.

Si ricorda che, in ogni caso, le persone coinvolte possono inviare al soggetto gestore esterno osservazioni scritte e documenti.

8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, la stessa, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del medesimo, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tale ultimo caso, nonché nelle ipotesi in cui la rivelazione dell'identità del segnalante o di altre informazioni sia indispensabile ai fini della difesa del segnalato, viene dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della possibile comunicazione dei dati riservati.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nello svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente procedura di gestione, i dati debbono essere trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in conformità alla disciplina ed alle procedure adottate da CODEBO' SPA in materia di tutela dei dati personali.

I dati personali che, manifestamente, non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione, non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati.

I diritti riconosciuti in ambito privacy dagli articoli da 15 a 22 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, e diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona) del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento privacy), non possono essere esercitati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvi particolari obblighi (ad esempio in ambito giudiziario e di tutela dei diritti/interessi legittimi).

10. TUTELA CONTRO LE RITORSIONI E DISCRIMINAZIONI

E' fatto assoluto divieto di compiere atti di ritorsione o atti di natura discriminatoria, di qualsivoglia natura, diretti o indiretti (quali ad esempio: applicazione di sanzioni, demansionamenti o mancate promozioni, licenziamenti, trasferimenti, applicazione di misure organizzative aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro, note di merito negative o referenze negative, ostracismo, molestie, mancato rinnovo del contratto di lavoro, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, il declassamento di un fornitore) in danno del segnalante e che

siano in qualsivoglia modo collegati alla segnalazione, anche esterna, da questi effettuata o all'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria direttamente presentata o alla divulgazione pubblica.

Tali divieti operano anche in favore di:

1. eventuali facilitatori/testimoni;
2. persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o della persona che ha sporto denuncia/querela all'autorità giudiziaria o che effettua una divulgazione pubblica e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto denuncia/querela all'autorità giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica e che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
4. enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia/querela all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

E' fatto divieto di prendere provvedimenti di qualsivoglia natura nei confronti del segnalato e delle altre persone indicate, in assenza della prescritta istruttoria del soggetto gestore esterno e dell'ulteriore procedura di contestazione disciplinare effettuata dalle funzioni aziendali competenti.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni e nei confronti degli altri soggetti sopra indicati, può essere denunciata all'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione, sito web: www.anticorruzione.it) che provvederà a darne comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti del caso.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e degli altri soggetti sopra indicati è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti degli stessi.

E' onere del datore di lavoro/committente, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, adozione di misure organizzative/contrattuali aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro o sul rapporto contrattuale, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Se uno dei destinatari della presente procedura formula una domanda risarcitoria all'autorità giudiziaria e dimostra di aver effettuato una segnalazione, una

divulgazione pubblica o una denuncia/querela all'autorità giudiziaria e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza della segnalazione o divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria.

Le tutele previste si applicano anche nell'ipotesi in cui la segnalazione avvenga:

1. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sono acquisite durante il processo di selezione o in altra fase precontrattuale;
2. durante il periodo di prova;
3. dopo la fine del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

10.1 Ulteriori garanzie per il segnalante.

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fossero necessarie per svelare la violazione.

Salvo che il fatto possa costituire un reato, la persona segnalante non incorre in responsabilità per l'acquisizione di informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle medesime.

La responsabilità non può però escludersi per i comportamenti, attivi od omissivi, che non siano collegati alla segnalazione e che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione (come si verificherebbe nel caso di un abusivo accesso ad un sistema informatico aziendale per acquisire informazioni sulla violazione, accesso abusivo sanzionabile penalmente).

Quando notizie e documenti che sono comunicati al soggetto gestore esterno siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

4.

11. ILLECITI DISCIPLINARI E CONTRATTUALI.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate nel rispetto della disciplina prevista dal CCNL applicabile e dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970 e s.m.i.) e sono graduate in relazione alla gravità della violazione commessa.

Costituiscono altresì illeciti disciplinari:

- la violazione delle misure di tutela del segnalante/segnalato e delle altre persone coinvolte nonché degli obblighi di riservatezza;
- la commissione di ritorsioni o l'ostacolo alla segnalazione;
- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni rivelatesi infondate.

Nell'ipotesi in cui la violazione sia commessa da un membro del Consiglio di Amministrazione, il soggetto gestore esterno provvede a darne comunicazione al Consiglio nel suo complesso ed al Collegio Sindacale affinché siano adottati i provvedimenti più opportuni in conformità alla legge ed allo statuto.

Nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, alla persona denunciante o segnalante è irrogata una sanzione disciplinare nelle forme e con le modalità sopra indicate.

In caso gli illeciti siano commessi da terzi con cui **CODEBO' SPA** intrattenga un rapporto giuridico di qualsivoglia natura, quest'ultima potrà adottare le misure di natura contrattuale più opportune ivi compresa la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni.

12. FLUSSI DI COMUNICAZIONE.

Il soggetto gestore esterno, nel rigoroso rispetto della riservatezza delle persone interessate e adottando i più opportuni accorgimenti al fine di evitare ritorsioni e/o discriminazioni anche indirette dei medesimi, informa annualmente il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta ai sensi della presente procedura.

Nella relazione possono essere unicamente presentati dati aggregati non nominativi (numero ed esito delle segnalazioni ricevute; eventuali provvedimenti disciplinari adottati).

13. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.

CODEBO' SPA diffonde la presente procedura a tutti i propri dipendenti, programmando una apposita sessione informativa e formativa.

La procedura in oggetto è altresì resa pubblica, con modalità adeguate, agli altri destinatari.

Allegato 1

MODALITA' DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.

Art. 6 D.LGS. n. 24/2023: “Condizioni per l’effettuazione della segnalazione esterna”:

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 7 D.LGS. 24/2023 “Canali di segnalazione esterna”

1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 8 “Attività svolte dall’Anac”:

1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III;

b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;

c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;

f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;

g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorità amministrativa competente svolge l'attività di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3. L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;

b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;

c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).

4. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

5. L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

N.B. il sito internet istituzionale dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) è: www.anticorruzione.it.

Allegato 2

MODALITA' DI DIVULGAZIONE PUBBLICA

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Art 15 D.Lgs. n. 24/2023 “**Divulgazioni pubbliche**”:

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.